

ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

(art. 26 del Regolamento UE 2016/679)

TRA

l’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, con sede legale in Trento, Via
Degasperi n. 79, Partita IVA e C.F. 01429410226, nella persona del Direttore
Generale dott. Antonio Ferro;

E

la Comunità della Val di Cembra con sede legale in Cembra Lisignago, Piazza S.
Rocco n. 9, Partita IVA. 02163200229 e C.F. 96084540226 nella persona del
Commissario, sig. Simone Santuari;

di seguito congiuntamente, “Parti” o anche “Contitolari”

PREMESSO CHE:

- l’art. 26, punto 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento”) prevede che, “Allorché due o più titolari del trattamento stabiliscono congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente Regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14”;
- l’art. 26, punto 2, del Regolamento prevede che, “L’accordo di contitolari riflette adeguatamente i ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell’accordo è messo a disposizione degli interessati”;
- le parti determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali inerente il servizio di cohousing in ambito psichiatrico, in forza dei contratti stipulati (di seguito “Contratti”);

- l'espletamento delle attività previste nei suddetti Contratti comporta infatti il trattamento di dati personali, come definiti all'art. 4, punto 1) del Regolamento;
- le Parti si impegnano sin d'ora a trattare i dati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, limitazione, integrità, riservatezza ed esclusivamente per le finalità esplicitate nel presente accordo, ai sensi dell'art. 5, punto 1 del Regolamento e comunque nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 (“*Codice in materia di protezione dei dati personali*”), e ogni altra norma cogente (ad es. leggi, decreti legislativi, regolamenti ecc.), ivi inclusi i provvedimenti del WP29, del Comitato europeo per la protezione dei dati e del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito “Garante”) di volta in volta applicabili (di seguito “Normativa Applicabile”);

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. Con il presente accordo (di seguito “Accordo”) le Parti determinano congiuntamente le finalità e mezzi del trattamento, nonché le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal vigente assetto normativo.
2. La Contitolarità di cui al presente Accordo è riferita al trattamento dei dati personali nell’ambito dei singoli Contratti sia con modalità analogiche che con strumenti informatizzati.
3. Con il presente Accordo sono inoltre stabiliti gli obblighi delle parti in merito all’esercizio dei diritti degli interessati.

Art. 2 – Dati trattati, finalità e base giuridica del trattamento

1. Nell’ambito dei Contratti verranno raccolti e trattati dati personali, inclusi quelli relativi alla salute, necessari rispetto alle finalità dell’attività negoziata.

2. Le parti determinano che la finalità del trattamento è garantire il servizio di accoglienza adulti presso famiglie o singoli, al fine di migliorare il benessere delle persone (accoglienti e accolte) coinvolte nei progetti, favorire l'inclusione e l'autonomia delle persone in un'ottica di reciproco sostegno e di valorizzazione della dignità.

3. La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall'art. 2, sexies, lettera u, del D.Lgs. 196/2003.

Art. 3 – Ripartizione dei ruoli e dei compiti

1. I Contitolari condividono le decisioni relative alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali nell'ambito dei Contratti.

2. Ogni Contitolare si assume, per la parte di propria competenza, l'onere di trattare i dati personali nell'ambito dei Contratti secondo le norme vigenti, le modalità di conservazione e le disposizioni inerenti agli incidenti di sicurezza informatica e attraverso l'utilizzo dei propri strumenti informativi conformi ai requisiti tecnico-organizzativi vigenti, nonché tramite proprio personale, debitamente informato e formato.

3. Ogni Contitolare informa e forma il proprio personale interessato sulle modalità organizzative, sulle procedure operative, sulla gestione della documentazione cartacea, sull'utilizzo degli strumenti informatici e sulle funzionalità dei sistemi informativi.

4. I Contitolari si impegnano, inoltre, a:

- a) adottare un'informativa da rendere disponibile agli interessati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento, con testo predisposto da APSS;
- b) mettere a disposizione degli interessati il contenuto del presente Accordo, ai sensi dell'art. 26, par. 2, del Regolamento, attraverso richiesta da inviare all'Ufficio

rapporti con il pubblico dell'APSS all'indirizzo urp@apss.tn.it;

c) censire, ognuna nel proprio registro dei trattamenti, se previsto, i trattamenti di dati personali per cui sono Contitolari in virtù del presente Accordo ai sensi dell'art. 30 del Regolamento;

d) determinare congiuntamente la necessità di effettuare – laddove stabilito necessario – una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), relativamente ai trattamenti posti in essere nell'ambito dei Contratti, ai sensi dell'art. 35 e 36 del Regolamento;

e) informare l'altra parte, anche attraverso i rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati personali (di seguito “RPD”), di eventuali comunicazioni, ispezioni e/o contestazioni del Garante con riferimento ai trattamenti oggetto dei Contratti;

f) notificare vicendevolmente e senza indugio, anche per il tramite dei rispettivi RPD, ogni violazione dei dati trattati nell'ambito dei Contratti concordando nel più breve tempo possibile, e comunque entro i termini e modi previsti dalla normativa, l'eventuale notifica al Garante e agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento.

5. I Contitolari non possono utilizzare i dati trattati nell'ambito del presente Accordo per scopi di carattere commerciale e comunque per finalità non legate al trattamento in questione.

Art. 4 – Responsabilità dei Contitolari

1. I Contitolari del trattamento sono responsabili per il rispetto delle misure di propria pertinenza al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato ai sensi di quanto previsto dalla Normativa Applicabile, con particolare riferimento agli articoli 26 e 82 del Regolamento.

Art. 5 – Obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali

1. I Contitolari sono tenuti a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate per proteggere i dati personali trattati nell'ambito della presente attività (articoli 25, 32, 33, 34 e 35 del Regolamento), verificando regolarmente il rispetto di tali misure per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali trattati in caso di incidente fisico o tecnico ed eseguire un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.
2. Ogni Contitolare predisponde modalità organizzative e procedure operative nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare del principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, par. 1, lettera c), del Regolamento e della tutela della riservatezza dei dati personali.
3. La tipologia del collegamento per la trasmissione dei flussi di dati e le caratteristiche di dettaglio sono individuate dai Contitolari in relazione all'opportunità tecnologica, alle caratteristiche delle prestazioni richieste e all'onerosità della connessione. Le caratteristiche del collegamento potranno cambiare nel tempo in relazione alla disponibilità di particolari tecnologie, all'evoluzione delle stesse, alla adeguatezza dei sistemi di comunicazione rispetto ai flussi di dati coinvolti.
4. In particolare, i Contitolari si impegnano:
 - a) a non comunicare a soggetti esterni non autorizzati nè a diffondere informazioni di carattere strettamente riservato che riguardano la dotazione tecnologica e/o le modalità organizzative e procedurali di cui venissero a conoscenza nei rapporti con l'altro Contitolare;

b) ad agevolare verifiche reciproche di adeguatezza delle strumentazioni e delle metodologie di trattamento e trasmissione, solo dei dati previsti, riferiti ai Contratti. Nello specifico sono garantite ed accettate in modo reciproco azioni di controllo e di audit al fine di verificare il rispetto delle misure di sicurezza minime ed idonee in accordo con quanto stabilito dalla Normativa Applicabile, nonché il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo;

c) ad informare, formare ed aggiornare costantemente il proprio personale sugli aspetti connessi alla sicurezza del trattamento dei dati.

Art. 6 – Responsabile del trattamento dei dati

1. In relazione ai trattamenti di dati effettuati nell'ambito dell'Accordo, i Contitolari possono nominare uno o più responsabili al trattamento dei dati (ex art. 28 del Regolamento), scelti tra soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi le previsioni di legge e garantisca la tutela dei diritti degli interessati, svolgendo opportune verifiche e indagini.
2. La nomina del responsabile al trattamento può avvenire con atto giuridico congiunto dei Contitolari oppure con atto giuridico di uno dei Contitolari, che deve tempestivamente comunicarne gli estremi all'altro Contitolare per opportuna conoscenza.

Art. 7 - Diritti degli interessati

1. Gli interessati possono richiedere in qualsiasi momento l'accesso ai propri dati personali e ottenere copia degli stessi, la loro rettifica o integrazione qualora li ritengano inesatti o incompleti, nonché la loro cancellazione, ove quest'ultima non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con l'eventuale necessità di consentire l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto

in sede giudiziaria.

2. Gli interessati, come previsto dall'art. 77 del Regolamento, hanno altresì diritto di presentare reclamo all'Autorità nazionale di controllo in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato.

3. Per l'esercizio di tali diritti i punti di contatto sono i seguenti:

– per APSS l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi, n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172 - fax 0461/904170 – urp@apss.tn.it;

– per la Comunità di Valle: Servizio Socio Assistenziale sito in Piazza San Rocco n. 9 – 38034 Cembra Lisignago- tel. n. 0461/680032 – fax n. 0461/683636 e-mail: protocollo@comunita.valledicembra.tn.it

4. I riferimenti dei Responsabili della protezione dei dati (RPD), a cui l'interessato può rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, sono i seguenti:

– per APSS: Via Degasperi, 79 – 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it

– per la Comunità di Valle: Consorzio dei Comuni Trentini sito in Via Torre Verde n. 23 – 38122 Trento – 0461/1920717 – e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it

5. Resta inteso che, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del Regolamento, indipendentemente dalle disposizioni del presente Accordo, l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti di ciascun Contitolare.

Art. 8 - Segretezza e confidenzialità

1. I Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico di cui possono venire a conoscenza

nell'ambito di quanto disposto nei Contratti e si impegnano ad utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.

Art. 9 – Foro Competente

1. Per qualsiasi controversia derivante o comunque collegata al presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, con esclusione degli eventuali fori facoltativi previsti dalla legge.

Art. 10 – Corrispettivi

1. Le Parti convengono che per il ruolo di Contitolare nel trattamento dei dati nell'ambito del presente Accordo non è prevista remunerazione in merito ai servizi richiesti e forniti reciprocamente.

Art. 11 – Durata

1. La decorrenza e il termine del presente Accordo sono pari a quelle della Convenzione; alla stipula di nuova Convenzione che non rechi modifiche sostanziali in termini di trattamento dati personali, l'Accordo s'intende tacitamente rinnovato.

Art. 12 - Disposizioni conclusive

1. Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate previa intesa scritta tra le Parti.

2. Le Parti hanno letto e compreso il contenuto del presente Accordo e sottoscrivendolo esprimono pienamente il loro consenso.

AZIENDA PROVINCIALE
per i SERVIZI SANITARI

LA COMUNITA' DELLA VALLE DI
CEMBRA

Il Direttore Generale
dott. Antonio Ferro

Il Commissario
Sig. Simone Santuari

